



Sentenza n. 27/2020 pubbl. il 03/01/2020
RG n. 3961/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione V civile – Sezione specializzata Imprese

In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Alida Marinuzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4367 dell'anno 2018 del Ruolo generale affari civili contenziosi

TRA

[redacted] rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avvocato Alessandro Palmigiano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo Via R. Wagner n. 9

- parte attrice

E

[redacted] con sede legale in [redacted] quale società incorporante di Banca Nuova S.p.A., in forza dell'atto di fusione per incorporazione con atto in data 22 marzo 2018, rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio Renata Mariella di Milano, rappresentata e difesa, dagli Avv. [redacted] e [redacted], in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione

convenuta

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.06.2019 e atti ivi richiamati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio Banca Nuova spa al fine di conseguire il risarcimento del danno subito per la violazione delle norme relative alla prestazione dei servizi di investimento pari al controvalore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza acquistate.

A fondamento delle proprie domande, gli attori contestavano la violazione da parte della Banca degli obblighi informativi sulla medesima gravanti previsti dalla normativa di riferimento di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa disciplina secondaria di attuazione contenuta nel Regolamento Consob n. 16190/2007, con riferimento agli investimenti dagli stessi effettuati tra il 2010 ed il 2014 in azioni della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Si è costituita [redacted] (incorporante Banca Nuova spa) che in via preliminare recepiva la propria carenza di legittimazione passiva, stante che era subentrata a Banca Popolare di





Sentenza n. 27/2020 pubbl. il 03/01/2020

RG n. 3961/2018

Vincenza per effetto di cessione con esclusione dei diritti degli azionisti di BPV espressamente esclusi dalla cessione ai sensi del D.L. 99/2017, nel merito deducendo l'infondatezza delle domande per avere la banca operato correttamente.

La causa istruita con documenti e testi è stata posta in decisione all'udienza del 20.06.2019 con i termini ex art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, deve in primo luogo respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad Intesa SanPaolo.

L'Art. 3 D.L. n. 99 del 25.06.2017, convertito in legge senza modificazioni, disciplina la cessione ad [redacted] di Banca Popolare di Vicenza e di Banca Veneta escludendo dalla cessione, per quel che qui interessa, i debiti delle dette Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse, nonché le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.

La controversia introdotta dagli attori riguarda la responsabilità di Banca Nuova spa per avere prestato in favore dei clienti, in relazione alle operazioni di aumento di capitale di BPV 2013 e 2014, un servizio di collocamento delle azioni BPV fornendo informazioni incomplete e inesatte, senza la necessaria profilatura del rischio del cliente, violazioni di obblighi scaturenti da attività inadempiente ai doveri della banca collocataria, ben distinti dagli obblighi gravanti sull'emittente i titoli azionari. Conseguentemente, tale controversia non rientra nella disciplina della cessione di cui al D.L. 99/2017 che riguarda soltanto le banche sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa. [redacted], a seguito dell'incorporazione di Banca Nuova spa, è subentrata nei diritti ed obblighi della Banca incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione. Né peraltro, risulta opponibile agli attori l'addendum del 18.01.2019 al contratto di ritrasferimento di crediti con il quale Banca Nuova spa retrocede in favore dell'insolvente BPV le proprie passività inerenti la commercializzazione delle azioni BPV poiché estraneo all'art. 4 del citato DL 99/2017 che prevede la retrocessione da parte del solo cessionario e perché comunque realizzerebbe un'estensione dell'insolvenza della partecipante in deroga all'art. 1273 cod. civ. che in caso di accollo subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto.

Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo a [redacted] in ordine alla presente controversia.

Passando al merito della causa deve rilevarsi che parte attrice ha svolto le proprie doglianze, asserendo la nullità dell'acquisto delle azioni per carenza del contratto quadro ed anche per violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria prevista dal TUF e dai Regolamenti Consob e della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis TUF, per violazione anche degli obblighi informativi e di profilatura dei clienti, nonché per la sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 21 comma 1 bis del TUF. Sulla base di tali premesse, gli attori hanno chiesto di dichiarare la nullità/ risoluzione/ annullamento dei contratti quadro e dei contratti di acquisto con la condanna in ogni caso di Banca Nuova spa al pagamento del capitale investito per l'acquisto delle azioni BPV.

A riguardo deve chiarirsi che secondo consolidato orientamento: *"In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore allegli da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegue a*



Sentenza n. 27/2020 pubbl. il 03/01/2020
RG n. 3961/2018

siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010).

"In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015).

Nel caso di specie, come emerso dall'istruttoria, la banca obbligava i clienti che intendevano contrarre un mutuo a sottoscrivere azioni della BPV ed i funzionari di Banca Nuova, nel proporre l'investimento in azioni BPV, garantivano ai propri clienti l'assoluta sicurezza dell'investimento e la liquidità delle azioni, evidenziando inoltre presunti vantaggi che acquisendo la veste di soci della banca avrebbero ottenuto in termini di costi di tenuta conto, interessi su mutui e finanziamenti.

Come emerge dalla documentazione in atti, l'antitrust per tali pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla banca convenuta ha irrogato alla stessa una sanzione ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 3 bis, 24 e 25 del Codice del Consumo.

In particolare la detta Autorità ha accertato che, dalla disamina delle direttive commerciali e i manuali operativi acquisiti in sede di ispezione, e come anche evidenziato nelle dichiarazioni rilasciate da alcuni dirigenti in sede ispettiva, risultava, infatti, che i mutui, gli affidamenti e i finanziamenti venivano concessi a coloro che, antecedentemente o contestualmente alla richiesta, avevano presentato domanda di ammissione a socio, richiedendo la sottoscrizione di almeno 100 azioni per il controvalore di 62,50 euro. La sottoscrizione di queste azioni poteva anche avvenire tramite la concessione del citato apposito finanziamento al cliente di pari importo, denominato "finanziamento nuovi soci". Tramite queste pratiche scorrette la compagine sociale di Banca Popolare di Vicenza nei soli anni 2013 e 2014 si è incrementata del 59%. Inoltre circa il 70%-80% dei mutui concessi nel 2013 e il 60%-70% dei mutui concessi nel 2014 sono stati abbinati all'acquisto delle azioni BPV (anche se si tratta di dati sottostimati come evidenziato nel rapporto dell'antitrust). Pertanto, il collocamento delle azioni BPV è avvenuto tramite il condizionamento del comportamento dei risparmiatori con la necessaria sottoscrizione da parte loro di pacchetti minimi di azioni peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili al fine di potere assumere la qualità di soci ed accedere a prodotti di mutui e finanziamenti.

Peraltro il valore delle azioni era stato sovrastimato, come risulta dal verbale di accertamento condotto dalla Consob tra il 22 aprile 2015 e il 24 febbraio 2016. Anche l'ispezione della BCE ha constatato che "I titoli sono sempre stati sovrastimati, come dimostra la costante e significativa differenza tra il valore dei titoli della Bpv e delle altre popolari quotate, utilizzando medesimi modelli di valutazione", infatti, il "prezzo delle azioni" sin dal momento dell'acquisto era irrealmente artificiale, in quanto era la stessa banca ad aver definito il prezzo delle azioni, senza alcun criterio obiettivo per la sua determinazione, ma fondando il criterio di stima sul valore dei dividendi "attesi", dato che, ovviamente, "era fornito dalla stessa banca".

A ciò si aggiungono anche le contestazioni mosse dalla CONSOB relative a possibili irregolarità inerenti alla modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; alla mancata completa informazione al mercato (art. 114 T.U.F.) in merito ai criteri di determinazione del sovrapprezzo delle azioni; alle violazioni dell'articolo 94, comma 2 del TUF, in relazione alla documentazione d'offerta utilizzata nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale effettuate nel 2014 e di collocamento di titoli obbligazionari effettuate nel 2014 e nel 2015 con riferimento alla illustrazione dei criteri di determinazione del sovrapprezzo delle azioni.

3

Firmato Da: MARINUZZI ALIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 428b7ce9c7d1490a77baa74d63e347
Firmato Da: COSTA GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56263a47846b5b2c5ba2374cb16388b

Sentenza n. 27/2020 pubbl. il 03/01/2020
RG n. 3961/2018

Banca Nuova spa, quale impresa controllata dalla BPV e quale impresa incaricata del collocamento delle azioni poteva rendersi conto dell'irregolare determinazione del prezzo di emissione delle azioni che pertanto doveva astenersi dal collocare presso i risparmiatori.

Dall'istruttoria è emerso inoltre che gli attori coinvolti nell'acquisto delle azioni non avevano alcuna preparazione tecnica in materia di investimenti su prodotti illiquidi e altamente speculativi, quali le azioni BPV poiché nessuno di loro aveva mai acquistato tali tipi di prodotti ed alcuni non avevano mai effettuato alcun tipo di investimento.

In particolare, i testi escussi nel presente giudizio hanno confermato come la Banca, in violazione del TUF, ha omesso di informare in maniera specifica e chiara i clienti sull'illiquidità e rischiosità dei titoli ed inoltre non ha proceduto a raccogliere in modo corretto la profilatura dei clienti in modo da proporre un investimento adeguato ed appropriato.

La banca nel presente giudizio si è limitata a depositare i documenti relativi alle posizioni degli attori senza articolare alcuna prova diretta a dimostrare di avere agito correttamente e dunque di avere reso l'informativa in modo completo ed esaustivo oltre che di avere valutato con attenzione e diligenza i profili degli investitori e i loro obiettivi di rischio.

Per quanto riguarda le singole posizioni:

██████████: nel 2014 il sig. ██████████, per ottenere un mutuo dalla Banca, era costretto ad acquistare 160 azioni BPV per un investimento pari ad euro 10.000,00, finanziato dalla stessa Banca Nuova S.p.A. mediante l'erogazione del mutuo. La banca non doveva proporre all'attore l'acquisto di tali azioni in quanto operazione non appropriata al suo profilo di rischio, stante la giovane età e la totale inesperienza non avendo mai lo stesso acquistato prodotti da investimento. La Banca inoltre forniva notizie false e fuorvianti circa la crescita costante del valore delle azioni e la solidità del prodotto. Il teste ██████████ ha confermato che la banca aveva sottoposto l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione dell'acquisto di un pacchetto azionario; ciò quale condizione essenziale. Sul punto il teste dichiarava che "il funzionario di Banca Nuova per istruire la pratica ha chiesto la sottoscrizione di un contratto di investimento per l'acquisto di azioni e comunque di strumenti finanziari della banca stessa sino all'importo di € 10.000,00". Il teste confermava altresì che al momento dell'acquisto delle azioni i funzionari di Banca Nuova davano informazioni false ed in particolare che questi presentavano il prodotto come sicuro e liquido, senza consegnare materiale informativo. Sul punto il sig. ██████████ precisava che "il prodotto ci venne presentato come un prodotto assolutamente sicuro. Preciso che l'acquisto dei titoli è stato presentato come condizionante l'istruttoria e la concessione del mutuo" (...) "si è vero il funzionario ci disse che si trattava di prodotto assolutamente sicuro e che le azioni potevano essere vendute in qualsiasi momento. Preciso che nessun foglio informativo ci è stato attenzionato". Riguardo il profilo dell'attore il teste confermava ancora che non veniva raccolto alcun questionario e che anzi il cliente veniva chiamato a sottoscrivere documenti precompilati dalla Banca. Sul punto il sig. ██████████ ha infatti affermato che "si è vero il funzionario non fece alcuna domanda sul profilo di rischio di mio figlio e sulle sue conoscenze di strumenti finanziari" precisando che il figlio non aveva alcuna pregressa conoscenza in strumenti finanziari essendo quello, come confermato dal teste "l'unico investimento che mio figlio ha fatto con quella banca. Non sono a conoscenza di altri investimenti presso altra banca, penso che non ne avesse mai effettuato poiché mio figlio era laureato e appena specializzato e aveva bisogno della garanzia mia per contrarre il mutuo".

██████████, già cliente della banca, veniva contattata nel 2014 dai funzionari di Banca Nuova che effettuavano telefonicamente l'investimento proposto. Sul punto il teste, ██████████ ha chiarito che il funzionario di Banca "mi ha telefonato dicendomi che c'erano dei titoli assolutamente sicuri emessi dalla stessa banca riservati a clienti privilegiati. Si parlò anche dell'ammontare di questi titoli" (...) "si è vero, il contratto è stato stipulato telefonicamente a seguito del consenso che io ho espresso nel corso di questa telefonata". L'acquisto dei titoli era dunque effettuato senza che effettivamente l'attrice prestasse alcun consenso e senza che fossero rese alla risparmiatrice le

4

Firmato Da: MARINUZZI ALIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 428b79e6c37d1490c77baa74d83e347
Firmato Da: COSTA GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56263a47846b52c5ba12374cb1638b

necessarie informazioni relative all'investimento e senza che venisse raccolto il questionario di rischio relativo alla sig.ra [REDACTED]. Il teste ha anche chiarito che l'acquisto avveniva solamente in ragione del fatto che l'investimento veniva presentato come assolutamente sicuro e liquido: "ho precisato al funzionario che il denaro che potevo investire in questi titoli doveva essere facilmente smobilizzabile in quanto si doveva sposare mia figlia e pertanto avrei avuto necessità di vendere i titoli. Il funzionario mi ha rassicurato sulla facile collocabilità e vendibilità dei titoli e sul fatto che si sarebbe incrementato il valore dei titoli". Anche la [REDACTED], non aveva alcuna esperienza pregressa in materia di investimenti come non contestato dalla Banca convenuta e confermato dal teste [REDACTED] che ha riferito che: "si è [REDACTED] trattava del primo investimento in strumenti finanziari". Tale inesperienza e mancanza di conoscenza dei prodotti finanziari emergeva anche dal MIFID tanto che la [REDACTED] dichiarava di non conoscere la maggior parte degli strumenti finanziati tra cui gli OTC; dunque la banca non poteva attribuire all'attrice un profilo di rischio con "accettazione della perdita del capitale investito".

- [REDACTED]. Come riferito dal teste [REDACTED], l'investimento veniva effettuato dall'attore al solo scopo di aiutare la società della figlia che avrebbe così goduto di facilitazioni nell'accesso al credito bancario compiendo un investimento assolutamente sicuro. Il teste ha infatti riferito che "si è vero; sono legale rappresentante della [REDACTED] mi sono recato in banca per chiedere nell'interesse della società un finanziamento quando il funzionario ci ha chiesto di sottoscrivere un investimento in azioni della Banca per facilitare la concessione del fido che mi veniva prospettato come un vantaggio aggiuntivo che mi avrebbe facilitato l'accoglimento della pratica di mutuo" e ancora "si è vero; il funzionario ci prospettò l'investimento come assolutamente sicuro, riconosco il grafico che mi viene esibito e che mostra l'andamento crescente dei dividendi che veniva prospettato dal funzionario della banca". La Banca pertanto in occasione della sottoscrizione delle azioni, si limitava a fornire informazioni false e svianti su un investimento comunque inadeguato ed inappropriato in quanto l'attore prima dell'acquisto in azioni BPV non aveva effettuato altre operazioni finanziarie in prodotti illiquidi in quanto i pregressi investimenti riguardavano prodotti assicurativi/obbligazionari e pertanto liquidabili e sicuri.

In conclusione, dalla compiuta istruttoria, è emerso che la condotta della banca nel collocamento delle azioni BPV è stata illegittima in violazione dei doveri informativi e di protezione sanciti dal TUF all'art. 21 e agli obblighi contenuti nei regolamenti emanati dalla Banca d'Italia nonché in violazione degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni della società controllante.

Infatti la banca non ha adeguatamente informato gli attori circa i rischi dell'investimento che se conosciuti non avrebbero determinato la sottoscrizione dei detti titoli. La problematica relativa al conflitto di interessi è solo accennata, mentre invece l'ordine di acquisto avrebbe dovuto segnalare l'elevata rischiosità dell'investimento per la natura illiquida dei titoli e per il conflitto di interessi tra intermediario e società emittente. Sul punto deve ritenersi insufficiente la clausola contenuta nell'ordine di acquisto: "conflitto di interessi per collocamento prodotti finanziari emessi dalla banca o società del gruppo. Conflitto di interessi per collocamento di prodotti finanziari emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società del gruppo" che risulta poco comprensibile ad un individuo con un grado di istruzione media senza esperienza in materia di investimenti finanziari. Anche la nota di sintesi presenta un contenuto generico ed incompleto in quanto si fa riferimento ad un rischio soltanto generico di collocamento delle azioni in quanto "le proposte di vendita potrebbero non trovare nell'immediato controparti" mentre invece nella nota di sintesi andava specificato che si trattava di titoli illiquidi e soprattutto doveva essere specificato il rischio più grave del loro deprezzamento totale. Soprattutto tenuto conto che i funzionari della banca rassicuravano i loro clienti sulla bontà e sicurezza dell'investimento produttivo di soli vantaggi ed esente da rischi, mostrando i grafici di costante crescita del valore delle azioni che non lasciava presagire la svalutazione totale del titolo che sarebbe avvenuta nel giro di pochi mesi.

Sentenza n. 27/2020 pubbl. il 03/01/2020
RG n. 3961/2018

Passando all'esame delle conseguenze della condotta tenuta dalla banca occorre rilevare l'infondatezza della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma a seguito della produzione dei contratti in questione da parte della convenuta.

Atteso l'inadempimento della banca convenuta deve essere dichiarata la risoluzione degli acquisti effettuati in azioni BPV con la condanna della convenuta al risarcimento del danno pari all'importo del capitale investito nella misura di € 18.687,50 per la [redacted], di € 53.500,00 per il [redacted] e di € 10.000,00 per [redacted] oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo effettivo.

Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore degli attori nell'importo di € 16.000,00 oltre € 786,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede.

1) accerta l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi di cui al contratto quadro e successivi ordini di acquisto dei titoli [redacted] causa e per l'effetto dichiara la risoluzione degli acquisti stessi;

2) condanna conseguentemente la banca convenuta a risarcire agli attori il danno pari al controvalore delle azioni acquistate nella misura di € 18.687,50 per la [redacted], di € 53.500,00 per il [redacted] e di € 10.000,00 per [redacted] oltre interessi di legge dalla domanda fino al saldo effettivo;

3) condanna la banca convenuta a rifondere agli attori le spese processuali liquidate in Euro 16.786,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Palermo, 15.12.2019

IL GIUDICE

Alida Marinuzzi